



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 105/16/CONS

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ H3G S.P.A. PER
L'INOTTEMPERANZA ALLA DIFFIDA IMPARTITA CON DELIBERA
N. 184/14/CONS
(CONTESTAZIONE N. 15/15/DIT)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 24 marzo 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo Allegato A, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e consultazione pubblica sul documento recante «Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*”, come modificata dalla delibera n. 118/14/CONS;

VISTA la delibera n. 179/03/CSP, del 24 luglio 2003, recante “*Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 73/11/CONS;

VISTA la delibera n. 184/14/CONS, del 7 maggio 2014, recante “*Ordinanza ingiunzione alla società H3G S.p.A. per la violazione dell’articolo 70 del decreto legislativo n. 259/2003 in combinato disposto con l’articolo 3, comma 2, della delibera n. 418/07/CONS, unitamente all’articolo 4, commi 1 e 2, della delibera n. 179/03/CSP in combinato disposto con l’articolo 71 del medesimo decreto*”;

VISTO l’atto del Direttore della Direzione tutela dei consumatori n. 15/15/DIT del 24 settembre 2015;

VISTA la nota del 9 ottobre 2015 con cui la società H3G S.p.A. ha chiesto di essere sentita in audizione;

VISTA la nota del 23 ottobre 2015 con cui la società H3G S.p.A. ha trasmesso la propria memoria difensiva, contenente anche una proposta preliminare di impegni ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento approvato con delibera n. 410/14/CONS;

SENTITA la società H3G S.p.A. nel corso dell’audizione tenutasi in data 3 novembre 2015;

VISTA la nota dell’11 novembre 2015 con la quale la società H3G S.p.A. ha trasmesso la proposta definitiva di impegni;

CONSIDERATO che la predetta proposta di impegni è stata trasmessa in assenza dei requisiti previsti dall’articolo 13 della delibera n. 410/14/CONS;

VISTA la nota dell’8 gennaio 2016 con cui è stata comunicata alla società H3G S.p.A. l’inammissibilità della predetta proposta di impegni;

VISTA la nota del 29 febbraio 2016 con cui la società H3G S.p.A. ha presentato istanza di riesame della decisione di inammissibilità degli impegni proposti;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la nota del 23 febbraio 2016 con cui è stato comunicato alla società H3G S.p.A. il mancato accoglimento dell'istanza di riesame;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Il fatto e la contestazione

Nell'arco temporale compreso tra il mese di luglio 2014 ed il mese di luglio 2015, sono pervenute numerose segnalazioni da parte di utenti che hanno contestato le somme addebitate dalla società H3G S.p.A. (di seguito la "Società" o "H3G") per la navigazione nell'area denominata "App&Store", accessibile dai propri apparecchi *smartphone*, e la oggettiva difficoltà a verificare i singoli costi (pari ad euro 0,09 per pagina) presenti nelle fatture ricevute. All'esito delle attività pre-istruttorie, comprendenti anche una mirata verifica *desk* effettuata in collaborazione con il Ministero dell'Interno - Servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni, è emerso che:

- a) all'interno del portale "App&Store", solo per alcuni servizi è indicato il costo di navigazione per ogni pagina (euro 0,09/pag);
- b) all'interno della vetrina del portale H3G, vengono offerti svariati contenuti, ma è sufficiente sfiorare qualsiasi area del banner pubblicitario per acquistare il contenuto, con conseguente addebito del costo. Successivamente, si riceve un SMS con la sola indicazione del *link* per ultimare la visualizzazione del contenuto, senza alcuna informazione circa il costo del servizio;
- c) dal dettaglio del traffico effettuato e dei relativi costi addebitati, si è costatato che la voce "pagine sotto copertura 3" descrive il numero complessivo delle pagine navigate nell'area "App&Store" mentre la voce "Contenuti sotto copertura 3" descrive gli acquisti sia singoli che sotto forma di abbonamento.

In considerazione di tali preliminari verifiche, l'Autorità ha provveduto ad acquisire d'ufficio, in data 20 agosto 2015, ulteriori documenti, mediante la consultazione del sito *web* www.tre.it, e presenti, per la fattispecie in esame, nella pagina <http://www.tre.it/servizi/mobile/app-store>. È stato, pertanto, rilevato che, per quanto concerne la trasparenza delle informazioni connesse ai costi previsti per navigare nell'area "App&Store" del Portale 3, il prospetto informativo riportato al predetto *link* presenta evidenti carenze informative, in quanto non viene chiaramente specificato se il costo di euro 0,09 sia previsto solo per navigare all'interno del portale ovvero anche già al momento di accedere a detta area con eventuali, ulteriori costi da corrispondere per la navigazione di siti diversi. A tal proposito, si è osservato che le somme indicate nel riepilogo dei costi addebitati agli utenti non consentono di individuare, in maniera univoca e facilmente comprensibile, le singole attività effettuate e, quindi, la correttezza degli importi fatturati per i singoli servizi fruiti.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Tanto premesso, e rilevato che, su tali aspetti, la Società è stata già sanzionata con delibera n. 184/14/CONS, contenente anche la diffida a perpetrare la condotta contestata ed adottare misure adeguate a garantire la trasparenza degli addebiti fatturati, con atto n. 15/15/DIT, è stato avviato un procedimento sanzionatorio per la violazione dagli articoli 70, comma 1, e 71, comma 1, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, in combinato disposto con l'articolo 3, comma 2, dell'Allegato A, della delibera n. 418/07/CONS e con l'articolo 4, commi 1 e 2, dell'Allegato A, della delibera n. 179/03/CSP e per l'inottemperanza alla diffida impartita con la citata delibera n. 184/14/CONS, condotta sanzionabile ai sensi dell'articolo 98, comma 11, del medesimo decreto legislativo.

2. Deduzioni della società

In via preliminare, la Società ha ritenuto utile chiarire il rapporto tra le violazioni contestate nell'attuale procedimento e quelle sanzionate dall'Autorità con la delibera n. 184/14/CONS. Infatti l'Autorità ha individuato quale regime sanzionatorio applicabile quello dell'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, in quanto la Società avrebbe violato l'ordine di ottemperanza cui era soggetta in forza della diffida contenuta nella citata delibera. In particolare, la Società ha osservato che, nel precedente provvedimento, le aree nelle quali sono state accertate le violazioni degli articoli 70 e 71 del Codice, in combinato disposto con gli artt. 3 della Delibera 418/07/CONS e 4 della Delibera 179/03/CSP, sono state: *i)* la scarsa trasparenza della bolletta per quanto riguarda gli addebiti ricondotti sotto le voci "Contenuti portale 3" e "Pagine portale 3"; *ii)* l'indotta inconsapevolezza dei clienti rispetto all'onerosità della navigazione di alcune pagine *web*, tra le quali il portale *App&Store*.

A tal proposito, la Società ha ricordato che, nel corso del procedimento, si era impegnata a rettificare in modo radicale i prospetti di fatturazione dei conti telefonici dei propri abbonati, in modo da assicurare la massima chiarezza circa le date, gli importi e la natura degli addebiti dovuti, sia per ciascun contenuto digitale acquistato (specificando il nome del servizio e quello del *Provider*), sia per ciascuna pagina *web* a pagamento (specificando quale e di quale *Provider*).

Venendo, invece, alla diffida, l'Autorità ritenne di circoscriverne la portata solo al primo profilo di contestazione, ossia quello della trasparenza della bolletta. Infatti, la delibera n. 184/14/CONS riporta espressamente come l'Autorità diffidi la Società *"dal perpetrare la condotta contestata, adottando, entro un termine ragionevole, delle misure idonee ad assicurare la trasparenza in sede di fatturazione e la comprensibilità delle voci inserite nei conti telefonici, con particolare riguardo ai servizi premium ed alla navigazione sul portale"*.

A fronte di questa diffida, la Società ha provveduto, come si era impegnata a fare nel corso del procedimento, a rinnovare completamente la struttura del prospetto di



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

fatturazione mediante un intervento, attuato a partire dai rendiconti per il traffico generato nel mese di gennaio 2015, che ha risolto le problematiche contestate in relazione agli addebiti per servizi *premium*. In concreto, sono state risolte le ambiguità correlate all'uso improprio delle voci "Contenuti portale 3" e "Pagine portale 3", anzitutto distinguendo gli addebiti originati dalla navigazione su pagine a pagamento, dall'acquisto di contenuti o abbonamenti digitali sul portale 3 o su siti di soggetti *partner* (*Content Service Provider*). È stata individuata, altresì, una specifica sezione del conto telefonico dedicata a questi servizi che distingue tra servizi erogati dalla Società o propri *partner*, e servizi erogati da altri operatori (ad es. SMS *premium* su numerazioni in decade 4 di altri *Service Provider*) e, per ciascun addebito, è stato indicato il servizio, il fornitore ed anche la data e l'ora di ciascun addebito.

La stessa Polizia postale, nella sua relazione riferita ad eventi del mese di febbraio 2015, sembra non aver rilevato irregolarità di sorta nel prospetto di fatturazione, ed anzi si è premurata di allegare un resoconto dettagliato di fatturazione dal quale, senza alcuna ambiguità, è possibile risalire al momento dell'acquisto, al nome del servizio/contenuto ed a quello del fornitore, oltre che al riscontro di tutte le singole pagine del Portale 3 che sono state navigate. Sarebbe pertanto, da una più approfondita analisi delle evidenze accertate dalla Polizia, non potersi che dedurre, nonostante il rilievo riportato nella contestazione n. 15/15/DIT, che l'Autorità non possa, in realtà, riscontrare alcuna violazione in capo ad H3G quanto a chiarezza del prospetto di fatturazione.

Tale conclusione, dunque, farebbe ritenere che ad H3G non possa essere contestata la violazione della diffida ricevuta nel 2014, essendosi la Società premurata di ottemperare ad essa sotto ogni aspetto per quanto riguarda le caratteristiche ed il formato del conto telefonico.

In relazione alle ulteriori due altre contestazioni, ovvero le procedure di attivazione degli acquisti singoli sul Portale 3, che possono essere effettuati anche sfiorando su una qualsiasi area dei *banner* di comunicazione riscontrabili nel portale stesso, e l'inconsapevolezza dei clienti riguardo all'onerosità della navigazione nel portale 3 (9 cent/pag), la Società ha rappresentato quanto segue.

Anzitutto la Società ha rilevato che la prima contestazione sarebbe del tutto estranea a quelle accertate con delibera n. 184/14/CONS ovvero, pur essendo materia di accertamento nel 2014, non è inclusa nell'oggetto della diffida associata. Per queste ragioni, la Società ha ritenuto che il regime giuridico al quale dovrebbero eventualmente essere assoggettate le violazioni contestate dall'Autorità con l'atto n. 15/15/DIT, non sia quello del comma 11, dell'articolo 98, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, bensì quello del comma 16 dello stesso articolo, non riscontrandosi alcuna inottemperanza a diffide ricevute.

Per quanto concerne le sezioni grafiche del portale che arricchiscono talune pagine, segnalando la possibilità di effettuare acquisti di singoli contenuti (c.d. *banner*), la Società ha evidenziato che esse sono sempre corredate da adeguate informazioni sia circa la natura del singolo contenuto che circa il prezzo applicato. Di conseguenza,



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

essendo il contesto di navigazione quello di un portale per l'acquisto di contenuti, sembrerebbero sproporzionati i rilievi dell'Autorità legati alla possibile inconsapevolezza del cliente rispetto agli acquisti (singoli) che sarebbe, suo malgrado, indotto ad effettuare. La Società ha ulteriormente precisato che ciascuno di questi acquisti è seguito da un SMS informativo apposito al cliente in modo da renderlo edotto dell'acquisto effettuato e che, nel caso in cui il cliente contesti l'addebito ricevuto e contatti il servizio clienti entro 7 giorni, l'addebito medesimo viene rimborsato perché riconosciuto involontario.

In ordine all'onerosità della navigazione nel portale 3, come già riscontrato dalla stessa Polizia postale, la Società ha chiarito che, nel corso del 2015, ha riportato nella sezione di *footer* della prima pagina del portale l'indicazione del prezzo di navigazione (9 cent/pag), oltre a fornire tale informazione nel prospetto presentato dal *link* termini e condizioni dello stesso portale accessibile dal *link* in *home page* "Condizioni generali", e nel proprio sito *web* (<http://www.tre.it/servizi/mobile/app-store>).

In conclusione, la Società ha sostenuto che queste misure, in particolare la prima, dovrebbero rendere sufficientemente chiaro al cliente, che si appresta a navigare nel portale mobile di contenuti (pianeta.tre.it), che tale navigazione è onerosa, per ciascuna delle sue pagine, e che costa 9 centesimi di euro per pagina.

3. Valutazioni dell'Autorità

In via preliminare, appare opportuno individuare l'esatto perimetro giuridico della condotta oggetto di contestazione.

A tal proposito, deve rilevarsi che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Società, nell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio è stato accertato unicamente che la condotta violativa è legata alla mancanza di trasparenza, all'interno delle fatture periodicamente inviate agli utenti, delle informazioni relative al dettaglio dei costi associati alla navigazione all'interno del Portale 3 ed ai singoli servizi presuntivamente attivati dagli utenti. Più precisamente, le verifiche pre-istruttorie svolte dall'Autorità sono scaturite dalle numerose segnalazioni di utenti che, avendo ravvisato nelle fatture ricevute addebiti non considerati dovuti, hanno lamentato l'oggettiva impossibilità di comprendere denominazione, quantità, presunta data di attivazione e costo di ogni singolo servizio inserito all'interno di categorie generiche quali, appunto, "Pagine App&Store di 3", "Musica, giochi e altri servizi" o "Servizi Mobile Pay Vari", ovvero di verificare l'effettiva congruità degli importi collegati alla visualizzazione delle pagine presenti nel Portale 3.

In questo senso, si è proceduto a contestare alla Società l'inottemperanza alla diffida contenuta nella delibera n. 184/14/CONS, in quanto essa, pur avendo dimostrato di aver apportato apprezzabili miglioramenti al *layout* delle fatture generate a partire dal mese di gennaio 2015 (con l'introduzione di una sezione separata per i contenuti ed i servizi



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

riferiti al Portale 3), non ha, in ogni caso, attuato (neanche nei termini in cui si era impegnata nel corso del precedente procedimento sanzionatorio) alcuna modifica relativa al dettaglio dei singoli addebiti associati al numero di pagine visitate ed ai contenuti a pagamento o servizi in abbonamento acquistati. Su quest'ultimo aspetto, deve, peraltro, evidenziarsi che, come desumibile da tutte le fatture (anche successive al mese di febbraio 2015) allegate dagli utenti alle segnalazioni inoltrate all'Autorità, la Società invita espressamente i clienti a consultare il dettaglio traffico presente nell'Area clienti del sito aziendale, qualora volessero comprendere meglio gli importi addebitati, affermando, implicitamente, che tali informazioni sono disponibili soltanto per coloro i quali risultano registrati all'Area clienti e non per gli utenti che hanno scelto di non utilizzare questo canale di contatto.

Gli ulteriori profili considerati nelle premesse dell'atto di contestazione si concretizzano in due elementi oggettivi risultanti dalla relazione trasmessa dal Ministero dell'Interno – Servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni, ossia: *i*) all'interno del portale "App&Store" solo per alcuni servizi è indicato il costo di navigazione per ogni pagina (euro 0,09/pag); *ii*) all'interno della vetrina del Portale 3 vengono offerti svariati contenuti, ma è sufficiente sfiorare qualsiasi area del *banner* pubblicitario per acquistare un determinato contenuto, con conseguente addebito del costo ed indicazione di un *link* per ultimare la visualizzazione, ma in assenza di alcuna indicazione circa il costo del servizio.

Ebbene, tali evidenze semplicemente rafforzano il convincimento della preminente necessità che siano esplicitati in fattura i singoli addebiti: in caso contrario, infatti, gli utenti non sarebbero mai posti nelle condizioni di poter verificare la corretta corrispondenza tra servizi fatturati e servizi effettivamente richiesti, nonché di poter agevolmente controllare la propria spesa. A tal proposito, vanno respinte le obiezioni della Società relative alla circostanza che la citata Polizia Postale non ha avuto alcuna difficoltà ad indentificare e verificare i singoli addebiti ricevuti per le attività svolte, in quanto il prospetto allegato ai verbali delle operazioni compiute è stato estratto dall'Area Clienti del sito *web* della Società sul quale, come già precisato, sono riportate le informazioni di dettaglio non presenti in fattura. Occorre, peraltro, evidenziare che le procedure interne adottate dalla Società in merito alla gestione dei reclami per contestazione degli addebiti prevedono che l'utente possa chiedere il rimborso di quanto erroneamente pagato solo nel ristretto termine di 7 giorni dall'addebito medesimo: ne discende, quindi, che, data la struttura della fattura che non indica i singoli servizi e/o le singole pagine navigate, sarà improbabile poter identificare e validamente contestare un importo non dovuto.

Tanto premesso, si ritiene di confermare quanto emerso in sede di avvio del procedimento sanzionatorio, in quanto la Società non ha fornito giustificazioni idonee ad escludere la propria responsabilità in relazione alla violazione contestata.

Occorre tener conto, unicamente ai fini della quantificazione della sanzione, che la Società, dopo l'avvio del procedimento sanzionatorio ed in ragione delle risultanze emerse già in fase pre-istruttoria, ha acquisito maggiore consapevolezza delle criticità



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

riscontrate nella trasparenza delle informazioni e delle procedure connesse alla navigazione all'interno del Portale 3, nonché all'attivazione e contabilizzazione dei contenuti presenti nell'area "App&Store". La Società, infatti, si è impegnata a mantenere attivo un apposito *header* grafico in testa alla prima pagina del proprio portale *App&Store* (pianeta.tre.it) con il seguente testo "Il costo di navigazione delle pagine all'interno del Portale è di Euro 0,09/pagina", replicandolo, con medesime caratteristiche grafiche e posizione, in tutte le pagine del portale. Per altro verso, la Società ha deciso di limitare la superficie attiva del bottone/*banner* che scatena l'acquisto del singolo contenuto alla sola parte dove compare la scritta "acquista", lasciando inerte quella restante.

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 120.000,00 ad euro 2.500.000,00 ai sensi dell'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 98, comma 17-*bis*, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, nel caso di specie non si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16, della legge n. 689/1981;

RITENUTO, quindi, di dover determinare la sanzione pecuniaria nella misura pari al quadruplo del minimo edittale, per un totale di euro 480.000,00 (quattrocentottantamila/00) e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11, della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

In relazione alla trasparenza, immediatezza e completezza delle voci di costo inserite all'interno della fattura periodicamente inviata, la Società ha leso il diritto degli utenti di comprendere agevolmente gli importi fatturati per servizi a sovrapprezzo e/o per la navigazione delle pagine all'interno del Portale 3. In particolare, nonostante la diffida contenuta nella delibera n. 184/14/CONS, la Società si è limitata ad apportare alcuni miglioramenti al *layout* di fattura, consistenti nella introduzione di una sezione separata e dedicata ai contenuti "App&Store" e Portale 3, ma non ha previsto alcuna indicazione relativa al singolo contenuto acquistato (denominazione, data di attivazione, importo) ovvero alla quantità di pagine visitate sul Portale 3. Tali informazioni, come chiarito nella fatture, sarebbero disponibili solo nell'Area clienti del sito aziendale e, quindi, precluse a coloro i quali hanno scelto di non registrarsi al predetto sito. In considerazione, inoltre, delle politiche di rimborso adottate dalla Società in presenza di contestazioni di addebiti per servizi a sovrapprezzo non riconosciuti (entro 7 giorni dall'addebito), la mancanza di



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

chiarezza della fatturazione comporta anche l'oggettiva difficoltà per gli utenti di individuare eventuali servizi non richiesti e di dover subire un notevole pregiudizio economico, cui corrisponde un notevole vantaggio economico per la Società. A ciò si aggiunga l'attualità della condotta e la precedente sanzione irrogata nell'anno 2014 per cui la violazione può ritenersi di entità consistente, sotto il profilo del danno cagionato agli utenti, e di durata prolungata;

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La Società, dopo l'avvio del procedimento sanzionatorio *de quo*, ha dichiarato di aver adottato misure specifiche finalizzate a rendere maggiormente trasparenti i costi legati alla navigazione all'interno del Portale 3 ed evitare attivazioni inconsapevoli di servizi a sovrapprezzo, ma non ha manifestato l'intenzione di apportare ulteriori modifiche al prospetto della fattura cartacea periodicamente inviata ai clienti;

C. Personalità dell'agente

La Società è dotata di una organizzazione interna idonea a garantire una puntuale osservanza degli obblighi informativi previsti dagli articoli 70 e 71 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, e dei più generali principi di trasparenza e completezza contemplati dagli articoli 3, comma 2, dell'Allegato A, della delibera n. 418/07/CONS, e 4, commi 1 e 2, dell'Allegato A, della delibera n. 179/03/CSP;

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione del fatturato netto realizzato dalla Società nell'esercizio di bilancio 2015, pari a 2.002 mln di euro, si ritiene congrua l'applicazione della sanzione come sopra determinata;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

ACCERTA

che la società H3G S.p.A. – codice fiscale: 02517580920, con sede legale in Trezzano sul Naviglio (MI), Via Leonardo da Vinci n. 1, e sede operativa in Roma, Via Alessandro Severo n. 246, non ha rispettato la diffida impartita con delibera n. 184/14/CONS, per aver omesso di indicare in maniera chiara e trasparente, all'interno delle fatture periodicamente inviate agli utenti, il dettaglio dei costi riferibili alla navigazione all'interno del Portale 3 ed ai singoli servizi a sovrapprezzo addebitati, condotta sanzionabile ai sensi dell'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259;

ORDINA

alla predetta Società di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 480.000,00 (quattrocentottantamila/00) per l'inottemperanza alla diffida impartita con delibera n. 184/14/CONS, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259;

INGIUNGE

alla citata Società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/1981, la somma di euro 480.000,00 (quattrocentottantamila/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2379 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, con delibera n. 105/16/CONS*” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT5400100003245348010237900 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2379, capo X mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*delibera n. 105/16/CONS*”.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 24 marzo 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Antonio Perrucci